

Legge regionale 21 gennaio 1983 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Norme di rifinanziamento, di modifica e di integrazione in materia di interventi a favore dell' agricoltura.

CAPO VII

Norme procedurali inerenti opere di interesse agrario

Art. 31

(1)(2)

L' importo di spesa di lire 50 milioni di cui agli articoli 28, punto 1), lettera a) e 33, punto 2) della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, elevato a lire 100 milioni, giusta l' articolo 12 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48, è ulteriormente elevato a lire 150 milioni.

Note:

1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.

Art. 32

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato implicitamente da art. 45, primo comma, L. R. 46/1986